

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **147/1980** (ECLI:IT:COST:1980:147)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **MALAGUGINI**

Camera di Consiglio del **16/10/1980**; Decisione del **30/10/1980**

Deposito del **12/11/1980**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16300**

Atti decisi:

N. 147

ORDINANZA 30 OTTOBRE 1980

Deposito in cancelleria: 12 novembre 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 318 del 19 novembre 1980.

Pres. AMADEI - Rel. MALAGUGINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121 del d.P.R. 15 giugno 1959, n.

393, come modificato dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (nuove norme sugli autoveicoli industriali), promossi con ordinanze 16, 23 e 30 gennaio 1980 del tribunale di Pisa, 30 gennaio 1980 del pretore di Arona, 6 febbraio 1980 del pretore di Cecina, 29 febbraio 1980 del pretore di Milano, 23 novembre 1979 del pretore di Bressanone, 26 marzo 1980 del pretore di Forlì, 29 gennaio 1980 (nove ordinanze) del pretore di Adria, 13 febbraio 1980 del pretore di Casale Monferrato, 15 marzo 1980 del pretore di Pontedera, 2 febbraio 1980 del pretore di Adria, 28 marzo 1980 del pretore di Bressanone, 24 gennaio e 6 marzo 1980 del pretore di Pontassieve, 5 marzo 1980 del tribunale di Pisa, 14 aprile 1980 del pretore di Lugo e 26 marzo 1980 del pretore di Caprino Veronese, iscritte rispettivamente ai nn. 266, 267, 268, 269, 270, 298, 300, 304, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328; 330, 340, 353, 354, 368, 369 e 370 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 152, 159 e 166 dell'anno 1980.

Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Considerato che tutte le ordinanze indicate in epigrafe propongono le medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800 mila e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 102 Cost., già dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980;

che tali questioni, motivate con i medesimi argomenti già esaminati e disattesi, vanno dichiarate manifestamente infondate, previa riunione dei giudizi aventi identico oggetto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800 mila e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 102 Cost., sollevate dal tribunale di Pisa e dai pretori di Arona, Cecina, Milano, Bressanone, Forlì, Adria, Casale Monferrato, Pontedera, Pontassieve, Lugo, Caprino Veronese con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.